



Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia
Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti
Approvato dal Consiglio Federale in data 20 aprile 2018

1. Oggetto del Regolamento, scopo e campo di validità, riferimenti normativi

Premesso che per l'omologazione degli impianti la Federazione, conformemente alle disposizioni dell'art. 2.1 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", ha facoltà di delegare a soggetti subordinati le relative procedure, in conformità ai Regolamenti previsti, il presente Regolamento Federale ha la finalità di definire:

- le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica sportiva nazionale/internazionale e locale.
- le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori);
- le modalità di individuazione di eventuali soggetti terzi (laboratori specializzati) chiamati ad eseguire esami tecnici in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni.

Il presente Regolamento Federale, oltre ad essere conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", fa riferimento al regolamento tecnico della Federazione relativo alla disciplina in oggetto, secondo i livelli di pratica previsti.

Per essere omologabile l'impianto sportivo deve essere completo e potenzialmente funzionante, almeno nella parte sportiva funzionalmente individuata e dotato di tutte le attrezzature richieste.

2. Procedure per l'omologazione

2.1 – Richiesta e documentazione

La richiesta di omologazione deve essere indirizzata alla Federazione (su modello predefinito: allegati A e A.1) da parte del soggetto proprietario o gestore dell'impianto (o altro soggetto avente titolo). Nella richiesta, oltre all'esatta ubicazione dell'impianto, deve essere specificato se trattasi di nuovo impianto o di rinnovo di omologazione per decadenza dei termini o di impianto temporaneamente adattato per lo svolgimento di eventi occasionali.



F.I.D.A.S.C.

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia



Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- documentazione tecnica dell'impianto (piante, sezioni, ecc.);
- eventuali attestazioni o certificazioni di laboratorio relativi a prodotti o attrezzature impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- parere in linea tecnico sportiva del CONI (per nuovi impianti o ristrutturazioni di impianti esistenti) in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";
- eventuale regolamento di gestione dell'impianto dal quale si evinca che sono stati adottati i criteri fondamentali per la gestione dell'impianto dettati dalla Federazione per il livello di omologazione previsto.

2.2 – Sopralluoghi di verifica

La Federazione designerà un tecnico omologatore incaricato di effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto e delle relative attrezzature richieste e compilare il verbale di omologazione secondo il modello predefinito dalla Federazione (Allegato A), completo di tutti i dati richiesti e corredato delle proprie annotazioni in merito alla rispondenza dell'impianto e delle relative attrezzature (ove richieste per l'omologazione) ai regolamenti federali per il livello di omologazione richiesto.

Secondo quanto previsto dal regolamento di omologazione o su eventuale richiesta dell'omologatore stesso verranno effettuate prove tecniche in sito, delle quali l'omologatore acquisirà gli attestati di prova trasmettendoli alla Federazione assieme al verbale di omologazione. Nel caso di impiego di materiali nuovi o sperimentali l'omologatore potrà richiedere l'effettuazione di prove sportive.

Per i rinnovi di omologazione e/o per materiali già approvati o sperimentati la Federazione potrà prevedere procedure semplificate.

2.3 – Emissione dell'attestato di omologazione

L'organo tecnico Federale incaricato (che la Federazione definirà secondo le proprie consuetudini operative), esaminata la documentazione acquisita sull'impianto, verificata la congruenza con i regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto (fatti salvi i requisiti di sicurezza e igiene), esprimerà il proprio parere favorevole per l'omologazione dell'impianto per le competizioni agonistiche ed il livello specificati.



F.I.D.A.S.C.

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia



2.4 – Procedure per l'omologazione di impianti legata a singoli eventi

Per l'omologazione di impianti temporanei o temporaneamente adattati per lo svolgimento di singoli eventi la Federazione, acquisita la documentazione di cui al punto 2.1, potrà definire specifiche procedure di omologazione di urgenza. La validità dell'omologazione cessa con l'evento stesso.

2.5 – Costo dell'omologazione

Il contributo dovuto alla Federazione per le spese di omologazione deve essere determinato secondo il criterio indicato dall'art. 3 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva"; indicativamente sarà dato dalla somma dei singoli costi delle voci seguenti:

- Sopralluogo di omologazione a carico dell'associazione richiedente l'omologazione;
- Prove in loco, ove richieste (dettaglio delle prove richiedibili) a carico dell'associazione richiedente l'omologazione.

2.6 – Durata dell'omologazione (prima omologazione e successivi rinnovi)

L'omologazione di un campo è condizionata dal permanere delle condizioni riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Qualunque modifica delle parti dell'impianto, in particolare di quelle dello spazio di attività (per manutenzione straordinaria, sostituzione o rifacimento delle segnature, ecc.) e delle sue attrezzature (recinzioni, ecc.), fa cessare la validità dell'omologazione e ne impone il rinnovo. In ogni caso la durata massima dell'omologazione è di 5 anni dal momento dell'emissione, al termine dei quali deve essere rinnovata.

3. Designazione dei tecnici omologatori

3.1 – Qualifica tecnica, formazione specifica, abilitazione e aggiornamento

L'omologatore deve avere la qualifica tecnica di omologatore dell'impiantistica federale, deve avere provata esperienza nell'impiantistica federale e/o avere frequentato corsi di formazione/aggiornamento per omologatori promossi dalla Federazione.

3.2 – Nomina

La nomina di omologatore viene fatta dal Consiglio Federale.



F.I.D.A.S.C.

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia



3.3 – Incompatibilità eventuali

Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui anche quelle individuabili dal Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, in particolare l'omologatore:

- non può prendere parte all'omologazione di un impianto nel quale sia stato coinvolto professionalmente (es. progettista, direttore dei lavori);
- non può avere rapporti di lavoro in atto con ditte realizzatrici di impianti e/o attrezzature sportive e/o di prodotti o sistemi per impianti sportivi;

4. Designazione dei Laboratori accreditati

La nomina dei laboratori per l'esecuzione dei test in sito viene effettuata dal Presidente Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale. Tali laboratori devono essere in possesso delle certificazioni di legge.

5. Archivio degli impianti omologati

Tutti le omologazioni emesse dalla Federazione nel tempo devono essere registrate nell'archivio degli impianti omologati della Federazione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

Allegato A - Domanda di omologazione

Allegato A1 - Procedura d'urgenza

Allegato B – Scheda di rilevamento per l'omologazione degli impianti

Allegato C - CHECK LIST